

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ENTE ANNO 2021

In data 12 ottobre 2021, 26 ottobre 2021 e da ultimo in data 17 dicembre 2021 si sono tenute, in presenza, le sessioni di contrattazione decentrata di secondo livello, presso la sede dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Padova, (per brevità anche l'OMCeO o Ordine).

Si dà atto della presenza:

1. della delegazione trattante di parte pubblica dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Padova, nella persona del Presidente in carica dott. Crisarà Domenico Maria composta dal Segretario dott. Giacomo Sarzo con delega per il personale, assistiti dall'avv. Silvia Boschello e dalla consulente del lavoro dott.ssa Alberta Romaro dello studio CDL Associati;

e

2. la delegazione sindacale in rappresentanza dei dipendenti, nella persona del rappresentante Sindacale Unitario (RSU), dott. Damiano Minante, del rappresentante Sindacale Aziendale (RSA) per la CISL la sig.ra Giovannella Boischio e del rappresentante Sindacale Aziendale (RSA) per la UIL la sig.ra Giovanna Gazziero e dei rappresentanti territoriali del personale dipendente:

per la CGIL il dott. Enrico Ciligot avvicendato dalla dott.ssa Alessandra Stivali;

per la CISL il dott. Michele Roveron;

per la UIL il sig. Roberto Conerdi;

unitamente dette "Parti".

È/non presente altresì il personale dipendente dell'OMCeO di Padova.

Visto

a) Il CCNL nazionale di riferimento il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale non dirigente del comparto Enti Pubblici Non Economici, in vigore (2016-2018) già scaduto in data 31.12.2018 e in corso di rinnovo; Il CCNL Funzioni Centrali, quindi visto il periodo di pluriennale vacanza contrattuale, spiega la sua efficacia in via retroattiva per quanto concerne il periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2018, sia per la parte giuridica che per la parte economica;

b) l'art. 20 del T.U. sul Pubblico Impiego D. Lgs. n. 165/2001;

c) i tre precedenti Contratti Collettivi Integrativi di Ente che risalgono rispettivamente al 29 dicembre 2004 e al 5 agosto 2010 e al 16 maggio 2017;

P. Sarzo 9.9.2021

[Signature]

[Signature] *[Signature]*

[Signature]

Premesso

Le Parti hanno ritenuto opportuno dopo quattro anni dall'ultima contrattazione integrativa, discutere e trattare un nuovo **Contratto Integrativo di Ente**, al fine di procedere ad una razionalizzazione ed a un miglioramento dell'efficacia dell'azione amministrativa in ordine alla gestione rapporti di lavoro, alla organizzazione degli uffici e ad una auspicabile maggiore efficienza e produttività del lavoro, nell'ottica di favorire il processo di valorizzazione professionale di tutto il personale dell'OMCeO di Padova. Essendo l'Ordine un'amministrazione a struttura semplice, la contrattazione si svolge in un unico livello ("contrattazione integrativa di sede unica").

Tutto ciò premesso le Parti:

Concordano

sulla seguente intesa relativa agli aspetti del sistema indennitario e incentivante nonché su quelli regolatori dell'orario di lavoro.

1. Campo applicazione ed efficacia

Il presente contratto collettivo integrativo ha durata triennale per la parte normativa (salvo modifiche legale al prossimo rinnovo contrattuale) ed organizzativa mentre i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.

Il presente Contratto Collettivo Integrativo per la parte giuridica è produttivo di effetti dal giorno successivo a quello di ratifica del presente atto mediante deliberazione del Consiglio dell'Ordine, mentre per la parte economica dispiega la sua efficacia dal 1° gennaio 2021.

Il controllo sulla compatibilità dei costi della presente contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio sono effettuati dall'organo di controllo competente. L'Ordine è tenuto a trasmettere per via telematica all'ARAN e al CNEL e il testo del presente contratto integrativo entro cinque giorni dalla sua ratifica nonché alla propria Federazione Nazionale FNOMCeO

2. Situazione dell'organico, progressioni economiche

Alla data odierna risultano coperti con personale a tempo indeterminato sei degli otto posti previsti dalla dotazione organica dell'Ente, secondo l'inquadramento che segue:

Boischio Giovannella	C4 - Funzionario Amministrativo;
Gazziero Giovanna	C2 - Collaboratore di amministrazione;
Minante Damiano	C2 - Collaboratore di amministrazione;
Celebrin Federica	C1 - Collaboratore di amministrazione;



Donata Gazzetta C1 – Collaboratore di amministrazione;

Gorlato Barbara C1 – Collaboratore di amministrazione.

Durante la sessione del 12 ottobre 2021 è stata proposta dalle rappresentanze sindacali che a decorrere dal 1° gennaio 2021, i dipendenti dott. Damiano Minante e la sig.ra Giovanna Gazziero possano beneficiare di una progressione economica orizzontale, senza costi economici aggiuntivi per l'Ordine, dato che i due dipendenti godono attualmente di una indennità di professionalità di pari entità, che verrebbe quindi soppressa. L'Ordine dovrebbe attivare le procedure di progressione orizzontale economiche nel mese di dicembre 2021 per il passaggio, dal livello C2 al Livello C3, per il dott. Damiano Minante e per la sig.ra Giovanna Gazziero, dal livello C2 al livello C3.

Inoltre su indicazione del dott. Sarzo viene comunicato ai presenti che al dott. Damiano Minante, sarà conferito l'incarico di Responsabile della Transizione al Digitale (RTD), figura preposta all'ufficio per la transizione al digitale e alla relativa registrazione sull'Indice delle pubbliche amministrazioni, con attribuzione al dott. Minante di incarico di Posizione Organizzativa, per un periodo di tre anni, a decorrere dalla data di deliberazione del Consiglio dell'Ordine, con possibilità di proroga per il medesimo periodo e assegnazione della relativa indennità di posizione organizzativa di entità pari a 150,00 euro mensili circa - importo al lordo delle ritenute di legge, da corrispondersi per tredici mensilità per un totale annuo di 1.950,00 euro, onnicomprensiva, che verrà attinta dal Fondo risorse decentrate.

Durante la sessione del 26 ottobre 2021 è stata proposta dai rappresentanti sindacali territoriali di destinare una progressione economica a favore della sig.ra Giovannella Boischio dal livello C4 attuale al livello C5, in ragione della sua anzianità di servizio e della sua professionalità acquisita, tenendo conto che l'ultima progressione orizzontale è stata operata per tutti i lavoratori, dopo più di 8 anni di fermo, nel 2017. L'aumento retributivo lordo mensile corrisponderebbe a circa € 144 per 13 mensilità.

Per finire è stato fatto presente in adunanza che attualmente sono state indette due procedure concorsuali per il conferimento di una posizione B1 e di un posto nella qualifica di dirigente di seconda fascia, entrambe a tempo indeterminato, dato che l'attuale dotazione organica dell'Ordine risulta essere insufficiente, sia sotto l'aspetto quantitativo, sia sotto l'aspetto qualitativo, rispetto al consistente numero di iscritti all'Ordine e al conseguente volume di attività nonché in ragione del mutato assetto normativo e tecnologico, che vede l'introduzione di nuove e complesse attività e procedure che l'Ente è tenuto ad adottare.

3. Fondo risorse decentrate

Premesso che

1. Il Fondo unico per i trattamenti accessori (ex art. 31 CCNL EPNE 1998/2001 come integrato dall'articolo 25 CCNL EPNE 2002-2005 e dall'art. 36 comma 1 del CCNL 2006-2009), per l'anno 2010 era costituito dal seguente prospetto:

R. Zeller
G. Gomerio

~~...~~

D. Minante
G. Boischio
Per

ANNO 2010

Art. 31 CCNL 16 febbraio 1999 (quadriennio normativo 1998/2001, biennio economico 1998/1999)

⇒ aggiornamento calcolo del compenso per 250 h di straordinario al controvalore vigente al 1.1.2000 riferito alla qualifica funzionale e per ogni dipendente dell'Ente 26090,09

⇒ Storizzazione (art 31 CCNL 16 febbraio 1999 lettere da b) l) - Art.35 CCNL 6 luglio 1995 - art 3 / 4 CCNL 1° luglio 1996) 19783,95

⇒ risparmi derivanti dall'applicazione dall'art. 43 L. 449/1997 (quali sponsorizzazioni, accordi di collaborazione (riscossione quote CNF), convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per servizi non istituzionali)

Art. 4 CCNL 14 marzo 2001 (biennio economico 2000/2001)

- ⇒ incremento percentuale del fondo calcolato sul monte salari per l'anno 1999, come da seguente tabella: punto 3, lettera a) incremento dello 0,57%
- ⇒ punto 3, lettera e): incremento massimo dell'1% (1,50% per il Personale non destinatario della L. 88/1989) + max.1.50%
- ⇒ punto 8, lettera a): incremento ulteriore dello 0.36%

Per un totale massimo del 2.43% CCNL 2000/2001 (monte salari anno 1999) 3016,30

punto 10 - Le risorse dei Fondi possono essere adeguate, nell'ambito della capacità di bilancio degli Enti, in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione, finalizzati all'accrescimento dei livelli quantitativi e qualitativi dei servizi esistenti ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze.

INDENNITA' DI ENTE

Art. 26, comma 5 (biennio economico 2002/2003) €16,19 area B - €19,07 area C

Art. 4, comma 1 (biennio economico 2004/2005) €5,40 area B - €6,30 area C

Art.35 comma 1 (biennio economico 2006-2007) €4,96 area B - €5,88 area C

Art. 6 comma 1 (biennio economico 2008-2009) €8,78 area B - €10,40 area C

TOT. 35,33 41,65

3498,60

Art. 25, comma 3 CCNL 02/05 incremento del fondo per ogni unità in servizio dal 1/1/2003 € 15.90 x 13 mensilità per gli Enti non destinatari della legge 88/89 1446,40

Artt. 5, (biennio economico 2004/2005)

P. Zed 9. Genova M. B. W. O. S. R.

⇒ il fondo per i trattamenti accessori del personale delle aree di cui all'art. 25, comma 2 del CCNL sottoscritto il 9 ottobre 2003 è incrementato, a decorrere dal 31/12/2005 e a valere sull'anno 2006, di un importo del monte salari dell'anno 2003 del personale ricompreso nelle aree A, B e C pari allo 0,69%	1333,70
Artt. 6 (biennio economico 2004/2005)	
⇒ con riferimento ai dipendenti in servizio al 31/12/2005 presso ciascun ente, ai quali non si applica la disciplina della indennità di anzianità, perché in regime di trattamento di fine rapporto, la relativa quota di onere contrattuale calcolata ai fini di cui al comma 1, pari a € 4,94 pro-capite per tredici mensilità, è destinata, con decorrenza 31/12/2005 e a valere dall'anno 2006, ad incrementare il fondo per i trattamenti accessori di ente	449,54
Artt. 36 CCNL 2006-2009	
⇒ Con decorrenza 31/12/2007 e a valere dall'1/1/2008, al fine di incentivare la produttività dei dipendenti, il fondo per i trattamenti accessori del personale delle aree, determinato ai sensi dell'art. 25, comma 2 del CCNL del 9 ottobre 2003 e dell'art. 5, comma 1 del CCNL del 8 maggio 2006, è incrementato Per gli enti non destinatari della legge n. 88 del 1989 di un importo pari allo 0,16% del monte salari 31/12/2005	432,40
Art. 1 comma 1/2 CCNL 2006-2009 code contrattuali (biennio economico 2006-2007)	
⇒ 1. Al fine di incentivare la produttività dei dipendenti, in applicazione dell'art. 38 del CCNL del 1° ottobre 2007, i fondi per i trattamenti accessori di Ente, di cui all'art.36, commi 1 e 2, del medesimo CCNL sono incrementati solo per l'anno 2007 di € 181 annui lordi pro capite per ciascun dipendente in servizio al 31 dicembre 2005.	
⇒ 2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, a decorrere dal 31 dicembre 2007, le risorse dei fondi di cui all'art.36, commi 1 e 2, del CCNL del 1° ottobre 2007, sono ulteriormente incrementate di un importo pari allo 0,36% del monte salari 2005 e ripartite sulla base di quanto indicato nel comma 3. Per gli Enti non destinatari della legge n.88 del 1989, l'incremento, con la medesima decorrenza, è pari allo 0,55%.	1486,39
Totale fondo al 31/12/2010	57537,87

Premesso ulteriormente che

2. il Fondo Unico trattamenti accessori nell'ultima contrattazione collettiva del 2017 era stato concordato tra le Parti per un valore pari ad euro 57.537,87 e per un organico corrispondente a sette dipendenti a tempo pieno. Il valore così determinato era stato calcolato sommando il valore del fondo calcolato ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo Integrativo di Ente anno 2010 (togliendo gli importi una tantum riferiti al solo anno 2010). Le Parti avevano convenuto di utilizzare le risorse nel modo seguente:

- a) per gli sviluppi economici per progressioni e indennitari (per indennità professionale e indennità di cassa) già esplicitati ai precedenti punti;
- b) indennità di Ente;
- c) buoni pasto;
- d) lavoro straordinario;
- e) sistema incentivante per obiettivi.

R. Pella
F. Garavito

GH z

[Signature]

[Signature]

Re

SB

Punto a. Risorse: euro 10.656,95. Dalla data di utilizzo delle risorse per le finalità degli sviluppi economici ed indennitari già esplicitati nei precedenti punti del presente contratto, il Fondo verrà ridotto delle somme corrispondenti e necessarie a garantire le progressioni orizzontali e le indennità aggiuntive.

Punto b. viene mantenuto il trattamento di maggior favore previsto nell'accordo di Ente del 29/12/2004 che indica in 13 mensilità, anziché in 12 come previsto dalla contrattazione nazionale, l'erogazione di tale elemento.

Punto c: si concorda di mantenere invariato il valore dei buoni pasti attuale pari a euro.11,00.

Punto d: risorse: euro 8.000,00. In caso di non utilizzo dell'intero le risorse non utilizzate andranno ad incrementare la voce e). Si conviene di stabilire un "tetto" di euro 8.000,00 all'interno del Fondo per il pagamento del lavoro straordinario che sarà regolato così come convenuto nel Nuovo Regolamento sull'orario di lavoro dell'Ente.

Punto e: risorse: la somma residua del Fondo. Entro il 31 marzo di ciascuno anno, verranno assegnati al personale obiettivo generali e individuali diretti ad incentivare la produttività collettiva e il miglioramento dei servizi Potranno essere previste verifiche intermedie nel mese di giugno e comunque la verifica finale dovrà concludersi entro il 31.12 di ciascun anno. L'accesso alla parte incentivante del Fondo, sia generale che individuale, sarà condizionato al rispetto da parte del personale dipendente dei Regolamenti disciplinari e sull'orario di lavoro nonché alla mancata irrogazione da parte dell'Ente di provvedimenti disciplinari nel corso dell'anno di competenza. Ove gli obiettivi individuali non vengano raggiunti, l'importo non conseguito dal singolo lavoratore, andrà ad incrementare la voce e). La quota rimanente viene interamente destinata al Fondo e somministrata al momento del saldo entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza, ai dipendenti, che ne avranno diritto, esaurendola completamente a prescindere dal numero dei dipendenti in organico.

3. Attualmente, il fondo destinato alla contrattazione integrativa ed ai trattamenti accessori ha assunto in forza dell'art. 76 del CCNL Funzioni Centrali in vigore, la denominazione di "Fondo Risorse Decentrate". Nel Fondo risorse decentrate devono confluire, in un unico importo consolidato, tutte le risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità negli importi determinati per l'anno 2017.

L'importo deve essere stabilmente incrementato con:

- I. un importo pari allo 0,49% del monte salari dell'anno 2015.
- II. dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;
- III. dell'importo corrispondente alle indennità di amministrazione o di ente non più corrisposte al personale cessato dal servizio e non riutilizzate in conseguenza di nuove assunzioni; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;
- IV. di eventuali risorse riassorbite, a decorrere dal 2018, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001.

Il Fondo può essere ulteriormente incrementato, con importi variabili di anno in anno:

- I. delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997;
- II. della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98;
- III. delle risorse derivanti da disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi generali che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle di cui all'art. 18 della legge n. 88/1989;

R. Dele
G. Gornio
Spina

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

IV. degli importi corrispondenti ai ratei di RIA ed indennità di amministrazione o ente del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni;

V. delle risorse limitatamente agli Enti pubblici non economici previste da;

a. l'art. 4, comma 10 del CCNL Enti pubblici non economici del 14 marzo 2001 finalizzato all'incremento delle risorse di cui all'art. 76, comma 4;

b. l'art. 26, comma 5 del CCNL 9 ottobre 2003;

c. l'art. 34, comma 4 del CCNL Enti pubblici non economici 1/10/2007;

d. l'art. 25, comma 4 del CCNL Enti pubblici non economici 9/10/2003;

e. l'art. 22 comma 3 del CCNL Enti pubblici non economici 9/10/2003;

f. l'art. 23, comma 3 del CCNL Enti pubblici non economici 9/10/2003;

g. l'art. 35, comma 4 del CCNL 1/10/2007 e l'art. 6, comma 4 del CCNL 18/2/2009;

h. l'art. 7, comma 1 del CCNL 1/7/1996, come modificato e integrato dall'art. 42,

i. comma 1 del CCNL 14/2/2001, con riferimento all'art. 69, comma 1 del presente CCNL;

j. l'art. 27, comma 1, lett. f) del CCNL del 14/2/2001.

k. È confermata altresì la previgente disciplina sul fondo per i trattamenti accessori delle qualifiche ad esaurimento di cui all'art. 36, comma 2 del CCNL 1/10/2007.

La costituzione del fondo risorse decentrate avviene nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

È confermata altresì la previgente disciplina sul fondo per i trattamenti accessori delle qualifiche ad esaurimento di cui all'art. 36, comma 2 del CCNL 1/10/2007.

È confermata la previgente disciplina del valore nominale dei buoni pasto per gli enti pubblici non economici non destinatari dell'art. 5, comma 7 del D.L. n. 95/2012 (decreto Balduzzi).

Tutto ciò premesso,






4. Il **Fondo Risorse Decentrate** viene stabilito, dopo ampia discussione tra le Parti e a seguito del confronto e relativa verbalizzazione nella seduta consiliare del 30 novembre 2021, per l'anno 2021 in un valore complessivo pari ad euro 65.000,00 (sessantacinquemila/00). Il valore così determinato è stato calcolato, facendo confluire in un unico importo consolidato, tutte le risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità negli importi determinati per l'anno 2021 nonché tenendo conto degli incrementi dovuti a:

- l'incarico di Posizione Organizzativa del Responsabile della Transizione al Digitale (RTD);
- la progressione economica della sig.ra Giovannella Boischio dal livello C4 attuale al livello C5;
- i futuri incrementi di organico di livello non dirigenziale a condizione che sia mantenuta la consistenza dell'attuale pianta organica;

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

L'efficacia della presente contrattazione integrativa decentrata sarà subordinata alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo dell'OMCeO della Provincia di Padova.

Letto, confermato e sottoscritto in Padova, li 17/12/2021

Per la delegazione dell'OMCeO della Provincia di Padova	Per la delegazione sindacale
Il Presidente dell'Ordine dott. Domenico Crisarà 	CISL FP PADOVA ROVIGO Territoriale 
Il Segretario dell'Ordine dott. Giacomo Sarzo 	CGIL FP Territoriale 
Consulente dell'Ordine avv. Silvia Boschello 	UIL PA Territoriale 
Consulente dell'Ordine dott.ssa Alberta Romaro 	IL Rappresentante Sindacale Unitario 
	IL Rappresentante RSA per la CISL 
	IL Rappresentante RSA per la UIL 